



PITARRESI FRANCESCO
PAOLO
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
30.07.2024 11:41:04
GMT+01:00

Spett.le Università degli Studi di Catania

Oggetto: Convenzione tirocinio curriculare con l'Università degli Studi di Catania - proposta.

Il sottoscritto Francesco Paolo Pitarresi, in qualità di legale rappresentante del Tribunale di Ragusa – CF 80006150884 con sede in Ragusa CAP 97100 al fine di attivare una collaborazione con codesto Ateneo è stato autorizzato da competente Ministero della Giustizia con nota del 9.07.2024 prot.n.2563 a sottoscrivere la presente proposta pertanto,

PREMESSO

- che i tirocini formativi e di orientamento sono disciplinati dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e dal regolamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica con decreto del 25 marzo 1998, n.142;
- che il decreto interministeriale di cui sopra, all'art. 4, prevede che i tirocini sono svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;
- che le Università promuovono tirocini curricolari da svolgere durante il periodo di frequenza dei corsi di studio o di formazione, a favore dei propri studenti iscritti ai corsi di qualunque livello con la finalità di affinare il processo di apprendimento e di formazione, anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU);

Si conviene quanto segue:

Art.1

La presente proposta e relativa accettazione, regolano i rapporti tra "l'Università" e il "soggetto ospitante" concernenti l'attivazione di:

- tirocini curricolari in favore di studenti di corsi di laurea, laurea magistrale, ed equivalenti dei precedenti ordinamenti, dottorato di ricerca, scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, master di I e di II livello, che siano in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

In particolare, il "soggetto ospitante" si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti sopra indicati per l'espletamento di tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

I programmi di tirocinio formativo curriculare, concordati da entrambe le parti, hanno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà economiche e produttive al fine di integrare il percorso accademico dello studente.

Art.2

I rapporti che il soggetto ospitante intrattiene con i tirocinanti non costituiscono, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge 196 del 1997, rapporto di lavoro né autonomo né subordinato.

Il tirocinio ha natura formativa e, pertanto, non può comportare l'assunzione di alcuna responsabilità in merito alle attività svolte.

Art. 3

Il soggetto ospitante si riserva di trasmettere all'Università le proprie disponibilità di tirocinio ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.m. n. 142/98 con le relative caratteristiche di massima e, in applicazione d.lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii., si impegna a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti ed ad utilizzarli solo ai fini della presente proposta.

Art. 4



Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività è seguita e verificata da un docente universitario (tutor didattico) e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Ciascun studente, coinvolto nel tirocinio oggetto della presente Convenzione, deve impegnarsi, per iscritto, a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite presso gli Uffici nonché quella degli atti e dei documenti eventualmente trattati, anche nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui al regolamento 2016/679 UE e al D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e m.i.

L'utilizzazione nelle cancellerie e nelle segreterie degli uffici giudiziari dei tirocinanti non potrà mai intendersi come sostitutivo delle mansioni di competenza del personale ministeriale. [...]

Art. 5

Per ogni singolo tirocinio da questa derivante, il soggetto ospitante e l'Università predispongono un progetto formativo e di orientamento, secondo lo schema di cui all'allegato A, per i tirocini curriculari.

Art. 6

L'Università, in conformità ai disposti di cui d.m. n.142/1998, assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso una compagnia assicurativa operante nel settore, i cui estremi identificativi saranno indicate nel progetto formativo e di orientamento.

In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla vigente normativa, agli istituti assicurativi (quali risultanti dal progetto formativo e di orientamento) e all'Area della Centrale unica di Committenza (ACUC) dell'Università.

Resta, invece, esclusa la sussistenza a carico del Tribunale di Ragusa di alcun onere diretto e/o indiretto nei confronti dei tirocinanti, ivi compresa la copertura assicurativa INAIL e per la responsabilità civile anche verso terzi.

Art.7

Il soggetto ospitante si impegna a:

- rispettare il progetto formativo e di orientamento di cui al precedente art. 5;
- segnalare all'Università qualsiasi variazione (proroga, sospensione, interruzione anticipata, cambio della sede di svolgimento del tirocinio) nella durata del tirocinio indicata sul progetto formativo e di orientamento e qualsiasi evento inerente il tirocinante (assenze, comportamenti lesivi dei diritti o degli interessi del soggetto ospitante).

Le superiori erogazioni non possono determinare modifiche alla natura del rapporto oggetto della presente proposta, o facoltà o diritti ulteriori o diversi da quelli previsti dalla proposta stessa e dalle relative disposizioni normative.

Art.8

Il soggetto ospitante si impegna a garantire al tirocinante un'efficace informazione ai fini della prevenzione antinfortunistica, nonché la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari e s'impegna, inoltre, a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene previsti dalla normativa vigente sollevando da qualsiasi onere di verifica l'Università.

Art. 9

Per i tirocini curriculari, l'Università, ai sensi dell'art.18, comma 8, del Regolamento didattico di Ateneo, sottopone la relazione finale redatta dallo studente e approvata dal tutor didattico e dal tutor aziendale alla valutazione dell'apposita commissione nominata dal Consiglio di corso di studio per il rilascio degli eventuali crediti formativi universitari.

Art. 10

L'attuazione del tirocinio non comporta per il soggetto ospitante e per l'Università alcun onere finanziario, né obblighi d'altra natura, salvo quelli assunti con la presente proposta e relativa accettazione.

Il tirocinio può essere interrotto in qualunque momento con adeguato preavviso sia dal tirocinante che dal soggetto ospitante.



Art. 11

La presente proposta ha validità di tre anni a decorrere dalla data della relativa accettazione ed è rinnovabile, per la stessa durata, mediante richiesta, a mezzo PEC, da inviare almeno tre mesi prima della scadenza con esclusione di rinnovo tacito

Le parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza dell'accordo, entrambe avranno la facoltà di recedere, con comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte, a mezzo PEC., con preavviso di almeno tre mesi.

Art. 12

Il soggetto ospitante è tenuto a compilare e sottoscrivere la scheda anagrafica azienda/ente, allegata alla presente (allegato B) per farne parte integrante.

Art.13

L'Università degli Studi di Catania ha emanato il proprio Codice etico e di comportamento con D.R. n. 1166 dell'8.04.2021, pubblicato sul sito web dell'Ateneo nella sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 14

Costituiscono cause di scioglimento del rapporto disciplinato dalla presente convenzione, oltre ai casi di impedimento del fornitore:

- a) l'individuazione da parte dell'Ufficio giudiziario ovvero del Ministro della Giustizia di nuovi strumenti idonei a garantire altrimenti gli stessi servizi oggetto dell'accordo;
- b) il superamento delle esigenze poste alla base della stipulazione della convenzione stessa;
- c) la comunicazione da parte del Ministero della Giustizia dell'esistenza di profili di non compatibilità con le regole che governano l'organizzazione e il funzionamento dei servizi della giustizia.

In tutte le superiori ipotesi di scioglimento del rapporto, è esclusa la possibilità di accordare qualsiasi indennizzo, pretesa o richiesta risarcitoria in favore dell'Università degli studi di Catania.

È esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione giudiziaria sugli applicativi e sugli aspetti progettuali e tecnici, sulla manutenzione dei medesimi, in ordine ad un eventuale collegamento alla rete e su eventuali problematiche connesse all'accesso ai dati.

È esclusa qualsiasi forma di responsabilità diretta ovvero indiretta dell'Amministrazione giudiziaria rispetto a pretese di qualunque natura che fossero avanzate dai fornitori ovvero da terzi indicati nelle convenzioni.

È esclusa la possibilità di rivalsa da parte del soggetto stipulante la Convenzione nei confronti del Ministero, ove quest'ultimo fosse chiamato in giudizio da parte di terzi per attività svolta negli Uffici.

Art. 15

Ciascuna delle parti, nella qualità di Titolare autonomo del trattamento, si impegna a trattare i dati personali, comunque raccolti, esclusivamente per l'esecuzione di tutte le operazioni e le attività connesse alla presente convenzione, secondo i principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE n.679/2016, dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 come modificato e integrato dal D. Lgs.101/2018 (Codice privacy) e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e per ottemperare ad adempimenti di legge riguardanti l'attività di gestione della convenzione stessa.

Il trattamento sarà svolto, dalle Parti, in forma manuale e/o informatizzata, nel rispetto delle misure di sicurezza idonee a garantire la tutela dei diritti degli interessati e nel rispetto dell'art. 32 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati 2016/679.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, il soggetto ospitante dichiara e garantisce all'Università di aver portato a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, le disposizioni normative relative al trattamento e alla protezione dei dati personali e di aver attivato quanto necessario per garantirne il corretto trattamento.

Art.16

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 17

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere; in caso contrario si conviene che competente sia il Foro di Catania.

Si resta in attesa di una comunicazione, sottoscritta da persona autorizzata di codesta rispettabile Università in segno di integrale accettazione della presente proposta, da inviare all'indirizzo pec prot.tribunale.ragusa@giustiziacert.it

Cordiali saluti

Firma

F.to digitalmente



PITARRESI FRANCESCO
PAOLO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
30.07.2024 11:41:05
GMT+01:00



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

Il RETTORE

Piazza Università n. 2 – 95131 Catania
tel. +39 095 4788011

Prot. _____ all.1

Data ____ / ____ / ____

Al Tribunale di Ragusa
prot.tribunale.ragusa@giustiziacert.it

e p.c.

Al Dirigente dell'Area della Didattica

Al Delegato alla Didattica

Oggetto: Proposta di Convenzione per tirocinio curriculare - accettazione

Con riferimento alla proposta in oggetto, firmata da codesto Spett.le Tribunale in data 30.07.2024, pervenuta con nota Pec Prot. n. 0279781 del 31/07/2024, ho piacere di comunicare che questo Ateneo è ben lieto di accettare integralmente la suddetta proposta che si allega alla presente.

Distinti saluti

Il Rettore
Prof. Francesco Priolo

FRANCESCO
PRIOLO
31.07.2024
15:34:46
GMT+01:00



RI



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

IL RETTORE

Piazza Università n. 2 – 95131 Catania
tel. +39 095 4788011

Prot. _____ all.1

Data ____ / ____ / ____

Al Tribunale di Ragusa
prot.tribunale.ragusa@giustiziacert.it

e p.c. Al Dirigente dell'Area della Didattica

Al Delegato alla Didattica

Oggetto: *Proposta di Convenzione per tirocinio curriculare - accettazione*

Con riferimento alla proposta in oggetto, firmata da codesto Spett.le Tribunale in data 30.07.2024, pervenuta con nota Pec Prot. n. 0279781 del 31/07/2024, ho piacere di comunicare che questo Ateneo è ben lieto di accettare integralmente la suddetta proposta che si allega alla presente.

Distinti saluti

Il Rettore
Prof. Francesco Priolo

RI

e-mail: rettorato@unict.it
PEC: protocollo@pec.unict.it
Web site: www.unict.it

M_DG.Tribunale di RAGUSA - Prot. 01/08/2024.0002838.E

